



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 204 del 2009 proposto da ANTONIO EPIFANIO, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Montanino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pesaro n.21;

contro

la PROVINCIA di PESCARA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Viale G. D'Annunzio n.142;

nei confronti di

MAGLIOTTO PATRIZIA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria relativa alla copertura di un posto di Dirigente dell'Area amministrativa, approvata con atto del 13.2.2009 n.3 dal Direttore generale della Provincia intimata, unitamente alla nota 11.2.2009 del Responsabile del procedimento;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I.- A seguito del concorso indetto dalla Provincia di Pescara per la copertura di un posto di Dirigente dell'area amministrativa ed economico-finanziaria, hanno ottenuto l'identico punteggio di 69/90 Magliozzo Patrizia, Epifanio Antonio e Quercia Luciano, preceduti con punteggio superiore da Forese Antonio (81/90) e da Contestabile Paola (72/90).

Con raccomandata a r. del 17.12.2008 il Responsabile del procedimento li ha, pertanto, inviati a produrre, entro il termine perentorio di cinque giorni, i titoli di preferenza ai fini della formulazione della graduatoria finale.

Entro il termine di cui sopra hanno inviato i rispettivi titoli di preferenza sia Epifanio Antonio che Luciano Quercia, mentre Magliozzo Patrizia, che aveva ricevuto la raccomandata il 24.12.2008, ha comunicato con mail dello stesso 24.12.2008 il titolo di preferenza di figlia di invalido di guerra, riservandosi di inviare il relativo attestato: a ciò ha provveduto a mezzo fax del 21.1.2009, inviando la relativa autodichiarazione.

Il Direttore generale della Provincia di Pescara, con atto del 13.2.2009 n. 3, ha formulato la graduatoria finale ritenendo valido il titolo di preferenza come sopra inviato da Magliozzo Patrizia, essendo la medesima sostanzialmente in possesso del

titolo, ed ha, quindi, formulato la graduatoria finale collocandola al terzo posto e collocando al quarto posto Epifanio Antonio ed al quinto Quercia Luciano.

La graduatoria così approvata è stata impugnata da Epifanio Antonio con il ricorso in esame, notificato il 14.4.2009 e depositato il 24.4.2009, per violazione del termine perentorio di cinque giorni stabilito dall'art. 11 dell'avviso pubblico del concorso ai fini dell'invio dei titoli di preferenza, atteso che una mail, priva di firma digitale e non proveniente da un indirizzo di posta certificata e, comunque, senza neppure l'allegazione di copia del titolo, non è affatto valida ai fini del rispetto del termine perentorio stabilito dal bando, né la mail può essere considerata "autocertificazione" sostitutiva, in quanto l'effettiva autocertificazione è stata poi inviata, ma oltre il termine.

La difesa della Provincia resistente, con la memoria di costituzione in giudizio e successiva memoria depositata il 23.9.2009 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, essendo consentita anche nei concorsi pubblici la regolarizzazione prevista dall'art. 6, lett. b) della legge n.241/1990: a questa memoria ha replicato il difensore del ricorrente con memoria depositata il 9.10.2009, insistendo per l'accoglimento.

II- Così riassunti i termini della controversia, il Collegio considera che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n.241, anche nei concorsi pubblici possono essere successivamente integrate, sostituite o rettifiche dichiarazioni o documenti incompleti: nel caso specifico, la mail tempestivamente inviata dalla ricorrente espressamente menzionava il titolo di preferenza di cui era in possesso e, quindi, costituiva pur sempre un principio di prova della sua effettività, senz'altro incompleto ma, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, affatto inesistente o del tutto inidoneo allo scopo, dal momento che ciò che mancava era l'allegazione di una copia del titolo stesso o della sua autocertificazione sostitutiva.

Il ricorso va dunque respinto in quanto infondato.

Tenuto conto della particolarità della controversia, sussistono motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2009, con l'intervento di:

Umberto Zuballi, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO